

FORMAZIONE SU MISURA

Vallo della Lucania 2 febbraio 2024

LA LEGGE DI BILANCIO 2024 E I DECRETI FISCALI COLLEGATI

A cura di

ERNESTO GATTO

EUTEKNEFORMAZIONE

In collaborazione con

 **sistemi**[®]
PROFESSIONE INFORMATICA
sistemi.com



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Flat Tax incrementale: caratteristiche ed analisi degli aspetti strategici

Il Concordato Preventivo Biennale per i soggetti ISA ed i forfettari

Le novità fiscali ed amministrative sulle locazioni brevi di durata inferiore a 30 gg.

Inquadramento delle plusvalenze su acquisto crediti d'imposta in edilizia

Innalzamento delle ritenute d'acconto sui bonifici per agevolazioni in edilizia

Tassazione plusvalenze da cessione immobili con interventi Superbonus

Abolizione dell'ACE e strategie per la massimizzazione dell'agevolazione

Maxi deduzione per Imprese e Professionisti con assunzioni stabili

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La regolarizzazione del magazzino con il versamento di un'imposta sostitutiva

La Sentenza di Cassazione sul discrimine tra crediti inesistenti e non spettanti

Rateizzazione del 2^a acconto Irpef 2023 per Ditte individuali e Professionisti

Accorpamento delle prime due aliquote e dei primi due scaglioni ai fini Irpef

Il taglio alle detrazioni Irpef per i contribuenti con redditi oltre € 50.000

Proroga al 2024 per il riparto del 5 x mille a favore delle Onlus

La circolare 32/E/2023 sulla fuoriuscita immediata dal regime forfettario

Il Decreto sulla ZES Unica con il potenziamento del bonus investimenti

FLAT TAX INCREMENTALE (1/7)

Per il solo 2023 imprese e professionisti individuali in regime ordinario o semplificato potranno applicare al loro extra reddito un'imposta sostitutiva



La base imponibile è data dalla differenza tra il reddito del quadro RF, RG, RE o LM del 2023 ed il più elevato tra gli stessi redditi del 2020, 2021 e 2022

L'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali sarà del 15% e si applicherà su una base imponibile massima di € 40.000



La differenza sarà decurtata di un importo pari al 5% calcolato sul reddito più alto del triennio 2020-2022

FLAT TAX INCREMENTALE (2/7)

La flat tax non si applica nei casi di inizio dell'attività nel 2023 ma non è richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi d'impresa per l'intero triennio



Nei casi di attività svolta per una parte dell'anno sarà necessario operare il ragguglio all'intera annualità del reddito prodotto nella frazione di esercizio

Quindi il regime si applica anche a chi abbia conseguito un reddito d'impresa o di lavoro autonomo in almeno un intero anno del triennio dal 2020 al 2022



Naturalmente per chi è nel regime di cassa o di registrazione Iva non sarà difficile orientare legittimamente l'andamento reddituale secondo i propri obiettivi

FLAT TAX INCREMENTALE (3/7)

Esempio

Professionista con reddito imponibile 2023 pari a € 100.000 e con reddito più elevato nel triennio precedente pari a € 70.000

Tassazione corrispondente con Irpef (43%) ed addizionali (1,23% + 0,80%): € 26.500 x 45,03% = **€ 11.933**

Incremento di reddito pari a € 30.000 – Franchigia 5% € 3.500 = imponibile € 26.500 x 15% = Flat Tax **€ 3.795**

In questo esempio il risparmio d'imposta in Flat tax rispetto alla tassazione ordinaria è pari a **€ 8.138 (68,19%)**

FLAT TAX INCREMENTALE (4/7)

Rientrano nel regime della flat tax sia l'impresa familiare che l'azienda coniugale limitatamente al titolare dell'impresa stessa



Resta fermo che l'imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all'imprenditore titolare dell'impresa

In particolare per verificare l'incremento di reddito rispetto al triennio 2020-2022 si prende in considerazione l'intero reddito conseguito dall'impresa nel 2023



L'accesso al regime è precluso a coloro che siano stati forfettari nel 2023 ma vi può accedere chi è decaduto dal regime in corso d'anno

FLAT TAX INCREMENTALE (5/7)

L'Irpef andrà calcolata applicando le aliquote proprie senza considerare ai fini della progressività la parte di reddito assoggettata alla flat tax



Sono esclusi dalla flat tax incrementale i redditi delle società di persone imputati ai soci in ragione del principio di trasparenza

Il risparmio fiscale massimo può superare i 2/3 e sarà tanto più elevato quanto più elevato sarà il reddito del contribuente



È chiaro che qualcuno potrebbe aver spostato fatturato dal 2022 al 2023 o anticipato dal 2024 al 2023 proprio con l'obiettivo di incrementare la forchetta

FLAT TAX INCREMENTALE (6/7)

Nel caso in cui il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia negativo, ai fini della determinazione dell'incremento di reddito la perdita è da ritenersi irrilevante



L'accesso al regime della flat tax incrementale non è precluso a coloro i quali siano stati forfettari o minimi in uno o più degli anni del triennio 2020-2022

Per cui in presenza di risultati negativi nell'intero triennio 2020-2022 il reddito soggetto a flat tax sarà tutto quello del 2023 entro il limite di € 40.000



In tal caso per la determinazione dell'incremento reddituale anche il reddito da quadro LM è utilizzato qualora rappresenti il maggiore del triennio

FLAT TAX INCREMENTALE (7/7)



Per la verifica del maggior reddito del triennio e della sua comparazione con il reddito 2023 si prende in considerazione il dato esposto in dichiarazione al netto delle perdite pregresse



Gli acconti d'imposta 2024 dovranno essere versati senza tener conto del meccanismo della flat tax incrementale

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (1/15)



Possono accedere al CPB le imprese ed i lavoratori autonomi sotto qualsiasi forma giuridica che siano soggetti agli ISA ivi compresi i forfettari ed i minimi



Si ritiene quindi che non possano accedere al CPB i soggetti con ricavi o compensi oltre € 5.164.569 nonché le attività per le quali non sono elaborati ISA

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (2/15)



Per l'accesso al CPB l'Agenzia formulerà una proposta per il biennio 2024-2025 che sarà valida ai fini Irpef, Ires, Irap e imposta sostitutiva da forfait



L'Agenzia metterà a disposizione una piattaforma entro il 30/04/2024 (15 marzo a regime) per l'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione della proposta

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (3/15)



I contribuenti avranno tempo fino al 20/07/2024 per inserire in piattaforma i dati strutturali e contabili richiesti e riceveranno la proposta entro il 25/07/2024

A regime i termini saranno ridotti di 30 gg. (20/06, 25/06 e 30/06)



Oltre ai dati comunicati dal contribuente, l'Agenzia utilizzerà anche i dati presenti nelle banche dati di cui dispone (ad esempio anagrafe dei rapporti finanziari)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (4/15)



Il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il 30/07/2024 ma l'indicazione in dichiarazione dei redditi di dati difformi rispetto a quelli comunicati renderà nulla tale adesione



È chiaro che la prima criticità che emerge è relativa ai tempi strettissimi a disposizione dei contribuenti (soltanto 5 giorni) per valutare la proposta e decidere insieme al proprio Consulente fiscale se aderire o meno

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (5/15)



L'accesso al CPB non è consentito ai contribuenti che nell'anno precedente al biennio (quindi nel 2023) hanno ottenuto un voto ISA inferiore a 8 (raggiungibile peraltro anche dichiarando ulteriori ricavi non fatturati)

**Questione ancora
in discussione**



Non possono accedere al CPB i contribuenti con debiti erariali e/o previdenziali di ammontare complessivamente superiore a € 5.000 esclusi i ruoli oggetto d'impugnazione o di rateizzazione

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (6/15)



Non possono accedere al CPB i contribuenti che (pur essendovi obbligati) hanno omissso l'invio della dichiarazione dei redditi in almeno un anno fra i tre antecedenti al biennio (triennio 2021-2023)



Non possono altresì accedere i contribuenti condannati per reati penali tributari (DI. 74/2000) ovvero di riciclaggio (artt. 648-bis e segg. c.p.) commessi nei tre anni antecedenti al biennio (2021-2023)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (7/15)



L'accettazione della proposta obbliga i contribuenti ed i soci tassati per trasparenza a dichiarare gli importi concordati a pena di iscrizione a ruolo delle somme concordate e non effettivamente dichiarate



Nel biennio oggetto di CPB i contribuenti sono soggetti ai normali obblighi contabili (ISA compresi) e gli importi concordati non hanno correlazioni con l'Iva che resterà dovuta sui ricavi/compensi effettivamente conseguiti

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (8/15)



Il reddito di lavoro autonomo concordato sarà rettificato in aumento o in diminuzione dalle plus/minusvalenze con l'obbligo di dichiarare comunque un reddito di almeno € 2.000 (da ripartire tra i soci)



Lo stesso meccanismo si applicherà ai redditi d'impresa tenendo conto (in aumento/diminuzione) anche delle soppravvenienze attive/passive e delle perdite di esercizi precedenti, sempre con un reddito minimo di € 2.000

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (9/15)



Anche i contributi previdenziali saranno dovuti sul reddito concordato ferma restando la possibilità per i contribuenti di optare per il versamento degli stessi sui redditi effettivamente conseguiti (**solo se più elevati**)



Per i periodi d'imposta oggetto di CPB spettano al contribuente i benefici di cui al regime premiale ISA (disapplicazione società di comodo, innalzamento limite per compensazioni senza visto, etc...)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (10/15)



In presenza di circostanze eccezionali (individuate con apposito decreto) che determinano un calo di reddito rispetto a quello concordato di oltre il 60%, il CPB cessa di avere effetto con decorrenza dallo stesso anno



Il CPB cessa di avere effetto dall'anno in cui il contribuente chiude l'attività ovvero dall'anno in cui egli modifica la propria attività assoggettandosi ad un diverso modello ISA

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (11/15)



Il CPB cessa di avere effetto per entrambi i periodi d'imposta a seguito di accertamento relativo ad un anno del biennio o al precedente che rettifichi il reddito per oltre il 30% dei ricavi dichiarati

Esempio



- 1) Anno 2024: Ricavi dichiarati € 80.000 ed accertamento per costi indeducibili pari a € 22.000 (< 30% e quindi il CPB resta valido);
- 2) Anno 2023: Ricavi dichiarati € 90.000 ed accertamento per ricavi non dichiarati pari a € 28.800 (> 30% e quindi il CPB cessa di avere effetto)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (12/15)



Sono causa di cessazione del CPB le violazioni di non lieve entità (art. 22, comma 2), l'omesso versamento delle imposte sui redditi concordati o l'inesatta comunicazione dei dati ISA che determini un maggior reddito di oltre il 30% rispetto a quello concordato



Tra le violazioni di non lieve entità si segnala la intervenuta contestazione di tre omesse o irregolari emissioni di documenti commerciali rilevate in giorni diversi all'interno del triennio 2023-2025 (quello antecedente ed il biennio in CPB)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (13/15)



Il CPB non si applica ai soggetti forfettari che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente il biennio mentre per il resto si applicano loro le stesse cause di esclusione già esaminate (ad eccezione del voto ISA)



Per i periodi in CPB gli accertamenti hanno effetto solo se determinano un incremento del reddito superiore al 30% rispetto a quello concordato o in presenza delle altre violazioni di non lieve entità di cui all'art. 22

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (14/15)



Ade e Gdf programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo e di verifica nei confronti dei soggetti che non aderiscono al CPB o che ne decadono



Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali per l'accesso a determinati benefici o agevolazioni, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato (ad es. per l'ISEE)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (15/15)



Per il 2024 le imprese ed i lavori autonomi che potenzialmente potrebbero aderire al CPB verseranno le imposte entro il 31/07 senza la maggiorazione dello 0,40% e così sarà anche per i rispettivi soci o collaboratori tassati per trasparenza



Per evitare la decadenza dal CPB il contribuente può presentare dichiarazione integrativa e ravvedersi ma lo deve fare prima che le violazioni siano state constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o richieste documentali di cui egli sia venuto a conoscenza

ABOLIZIONE DELL'A.C.E.

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 viene abolita l'ACE (Rendimento Nozionale 1,3% sugli incrementi di patrimonio netto tra il 2011 ed il 2023)



Particolare attenzione andrà posta alle distribuzioni di utili pregressi che, se deliberate entro il 31/12/2023, andranno a comprimere il beneficio

Le eccedenze non sfruttate rilevate per il 2023 potranno essere comunque utilizzate nei periodi d'imposta successivi senza limitazioni di carattere temporale



Eventuali apporti dei soci o rinunce ai crediti del 2023, sempre da parte dei soci, andranno ad incrementare la base ace ma dovranno essere raggugliate ad anno

RECAPTURE DELLA SUPER ACE 2021

La recapture della super Ace è limitata all'importo che nell'anno 2021 aveva fruito dell'agevolazione maggiorata al 15% (Rigo RS112A – Col 4 del Mod. 2022)



Quindi una eventuale distribuzione di utili pregressi (ante 2022) avrebbe due pesanti conseguenze: l'una sulla base Ace 2023 (1,3%) e l'altra sulla Superace 2021 (15%)

Il meccanismo di *recapture* scatta se entro il 2023 l'incremento del patrimonio netto 2021 risulti riassorbito in tutto o in parte a causa di dividendi o assegnazioni ai soci



La recapture invece non scatta se la riduzione del patrimonio netto nel 2022 e nel 2023 è stata causata dalla perdita di esercizio civilistica registrata dalla società

PROFESSIONISTA E PLUSVALENZE DA ACQUISTO CREDITI D'IMPOSTA

Risposta ad interpello n. 472/2023: la plusvalenza generata dalle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte dei Professionisti non è soggetta a tassazione



Se il credito viene acquisito tramite sconto in fattura, il differenziale positivo diventa un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e di conseguenza tassato

La condizione essenziale è che tali crediti non derivino da prestazioni professionali svolte nei confronti del cedente dal Professionista cessionario



Se invece il credito viene ceduto ad una banca, il differenziale negativo che deriverebbe dalla vendita costituisce un costo deducibile per il Professionista

DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI (1/5)

Dal 2021 è stato posto un limite alla gestione delle locazioni brevi in cedolare secca e senza l'apertura della partita IVA

Sono considerate locazioni brevi quelle con durata non superiore a trenta giorni (con facoltà di optare per la cedolare secca del 21%)

Il contribuente che concede in locazione breve oltre quattro unità dovrà aprire la partita IVA e gestire l'attività in forma d'impresa (Codice Ateco 55.20.51)

Il passaggio obbligato in regime d'impresa comporterà l'abbandono della cedolare secca e della ritenuta del 21% obbligatoriamente applicata dagli intermediari che incassano i canoni

DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI (2/5)

Nelle locazioni ordinarie (escluse le locazioni brevi) in caso di contratto stipulato dal comodatario, il reddito fondiario deve essere sempre dichiarato dal proprietario, ancorché questi non figuri nel contratto di locazione

Tale norma ha fini evidentemente anti elusivi in quanto il proprietario potrebbe essere tentato di spostare il reddito in capo al comodatario cui si applicano aliquote Irpef inferiori

Nelle locazioni brevi invece il reddito da «fondiario» diventa «diverso» con obbligo di dichiarazione in capo al sublocatore che può anche optare per la cedolare secca del 21%

Si segnala che l'eccezione non si applica in capo al comodatario dei contratti (anche brevi) relativi ad immobili non abitativi e che in presenza di «redditi diversi» da locazioni brevi si applica il criterio di cassa con la tassazione dei soli canoni effettivamente percepiti e non di quelli risultanti dal contratto

DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI (3/5)

LE NOVITÀ FISCALI DAL 2024

La cedolare secca del 21% sugli affitti brevi passa al 26%



L'ammontare della ritenuta operata dagli intermediari rimane al 21% e potrà quindi essere considerata come un acconto

ALIQUOTA 21% RIMANE PER UN SOLO IMMOBILE SE INDICATO IN DICHIARAZIONE

Sarà quindi abbastanza diffusa la circostanza dell'applicazione di due aliquote in capo alla stessa persona (21% e 26%)



Ricordiamo che i redditi fondiari si dichiarano secondo le risultanze contrattuali mentre i redditi diversi secondo il criterio di cassa

DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI (4/5)

LE NOVITÀ AMMINISTRATIVE DAL 2024

Viene istituito il C.I.N. (Codice Identificativo Nazionale) che dovrà essere esposto sul sito web e in tutte le comunicazioni



La sanzione per chi sarà sprovvisto di CIN andrà da € 800 a € 8.000 e l'annuncio irregolare dovrà essere subito rimosso

La sanzione per la mancata esposizione del CIN andrà da € 500 a € 5.000 in funzione delle dimensioni dell'unità immobiliare



Gli immobili pubblicizzati senza l'indicazione del CIN condurranno il locatore in una lista di contribuenti ad alto rischio fiscale

DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI (5/5)

LE NOVITÀ AMMINISTRATIVE DAL 2024

Gli immobili concessi in locazione breve da imprese dovranno essere dotati di impianti a norma e rilevatori di monossido di carbonio



Chi affitta oltre 4 unità immobiliari nell'anno, oltre ad aprire la Partita Iva dovrà inviare la SCIA al Comune ove è sito l'immobile

Ogni unità se locata da impresa dovrà avere estintori portatili ben visibili (uno ogni 200 mq. con un minimo di uno per piano)



In definitiva si dovrà valutare se la cedolare secca del 26% è ancora conveniente a fronte di elevati oneri deducibili e detraibili

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (1/7)

Trattasi di un istituto che viene concesso a tutte le imprese (individuali o collettive) in qualsiasi regime di contabilità (forfettaria, semplificata o ordinaria)



Chiaramente questo istituto dovrebbe risultare meno attraente per i soggetti forfettari ed in contabilità semplificata per i quali le rimanenze fiscalmente non rilevano

Consiste nella facoltà di adeguare le risultanze contabili delle esistenze iniziali all'1.1.2023 alla consistenza fisica mediante pagamento di un'imposta sostitutiva



Le esistenze iniziali all'1.1.2023 potranno essere rettifiche sia in aumento che in diminuzione ed in quest'ultimo caso dovrà essere versata anche l'Iva

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (2/7)

Si ritiene possibile adeguare soltanto le giacenze «fisiche» e non è quindi consentito adeguare ad esempio le rimanenze di opere e servizi in corso di esecuzione



Nelle ipotesi di aumento della consistenza di magazzino si può solo agire sulle quantità mentre al contrario la riduzione può avvenire sia per quantità che per valore delle merci

Appare decisamente più costosa l'ipotesi di riduzione delle giacenze in quanto sottintende la vendita in nero di una parte dei beni con l'obbligo di versare l'Iva



In realtà la necessità di ridurre la consistenza di magazzino non sempre cela vendite in nero, talvolta nasconde il tentativo di ridurre l'entità del risultato di esercizio

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (3/7)

La scelta per la regolarizzazione si perfeziona con l'inserimento in dichiarazione dei redditi e se l'imposta non viene versata verrà iscritta a ruolo



Nello stesso caso di riduzione rimanenze l'imposta sostitutiva sarà del 18% e verrà applicata sul coefficiente di maggiorazione differenziato per tipologia di attività

In caso di rettifica al ribasso l'Iva sarà dovuta con l'aliquota media 2023 x (valore eliminato x coefficiente di maggiorazione) quest'ultimo sarà fissato con decreto



Nel caso di iscrizione (aumento) di rimanenze, l'Iva non sarà dovuta e l'imposta sostitutiva sarà conteggiata sul valore delle rimanenze iniziali iscritte

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (4/7)

Esempio

- Aliquota media Iva 2023: 10%
- Percentuale di maggiorazione: 20%
- Valore magazzino da eliminare: € 30.000



Sia l'Iva che l'imposta sostitutiva sono indeducibili dal reddito d'impresa ed i versamenti saranno il 50% entro il 30.06.2024 ed il saldo entro il 30.11.2024

1. Iva dovuta: € 36.000 x 10% = € 3.600
2. Imposta Sost: € 6.000 x 18% = € 1.080



I nuovi valori sono riconosciuti, sia ai fini civilistici che fiscali, dall'esercizio 2023 e non possono essere utilizzati per accertamenti sugli esercizi precedenti

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (5/7)

Dal punto di vista contabile, se si tratta di errore rilevante, l'eliminazione va a ridurre il saldo di apertura di una voce del patrimonio netto (ad es. utili a nuovo)



Ricordiamo che la stessa norma esclude la rilevanza ai fini di qualsiasi sanzione, per cui si deve ritenere che non possa essere mai contestato il «falso in bilancio»

Se l'errore non è rilevante (improbabile che accada) la correzione può essere imputata al conto economico e la sopravvenienza andrà tra le variazioni in aumento



Nella prossima dichiarazione dei redditi un apposito quadro rappresenterà queste operazioni (quadro RS ?) e dei nuovi valori si dovrà tenere conto ai fini degli ISA 2023

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (6/7)

Esempio – 1

Scritture contabili in caso di errore ritenuto rilevante con riduzione del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 150.000



Scrittura in data 31/12/2023
Patrimonio netto (Riserva Straordinaria) A
Merci c/Esistenze iniziali € 150.000

OIC 29

Scritture contabili in caso di errore ritenuto NON rilevante con riduzione del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 18.000



Scrittura in data 31/12/2023
Sopravvenienza passiva (non tassabile) A
Merci c/Esistenze iniziali € 18.000

OIC 29: In presenza di errore rilevante la correzione va a riduzione o aumento del saldo di apertura di una voce del patrimonio netto (Utile a nuovo o altra voce più appropriata) senza alcuna influenza sul conto economico e pertanto sul reddito di periodo

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO (7/7)

Esempio – 2

Scritture contabili in caso di errore ritenuto rilevante con incremento del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 150.000



Scrittura in data 31/12/2023
Merci c/Esistenze iniziali A Patrimonio netto
(Riserva Straordinaria) € 150.000

OIC 29

Scritture contabili in caso di errore ritenuto NON rilevante con riduzione del valore delle giacenze all'1.1.2023 per € 18.000



Scrittura in data 31/12/2023
Merci c/Esistenze iniziali A Sopravvenienza attiva (non tassabile) € 18.000

OIC 29: In presenza di errore rilevante la correzione va a riduzione o aumento del saldo di apertura di una voce del patrimonio netto (Utile a nuovo o altra voce più appropriata) senza alcuna influenza sul conto economico e pertanto sul reddito di periodo

PROROGA 5 X MILLE ONLUS

Dopo il 2022 ed il 2023 anche per il 2024 le Onlus iscritte all'anagrafe regionale al 22.11.2021 parteciperanno al riparto del 5 x mille anche se non ancora iscritte al Runts

La proroga non riguarda Odv e Aps che essendo state oggetto di trasmigrazione obbligata al Runts dovranno accreditarsi in piattaforma entro il prossimo 10.04.2024



Per associazioni e fondazioni partecipare al riparto del 5 x mille passa attraverso l'iscrizione al Runts e la procedura di accreditamento entro il prossimo 10.04



Per le sole Asd il riparto del 5 x mille passa attraverso la loro iscrizione al Rasd piuttosto che dall'iscrizione al Runts ed esse dovranno agire tramite il sito del CONI

MAXI DEDUZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE PER ASSUNZIONI STABILI

Le Imprese ed i Professionisti che assumono nel 2024 dipendenti con contratto a tempo indeterminato potranno dedurre dal reddito il 20% in più dei costi effettivamente sostenuti

La maggiore deduzione sarà pari al minore importo registrato tra la spesa per i nuovi assunti e l'incremento del costo del lavoro conseguito tra il 2023 ed il 2024



Rispetto ad un intervento in riduzione dell'aliquota Ires (come inizialmente annunciato), questo approccio premia anche i soggetti Irpef e le imprese in perdita



Prevista una ulteriore maggiorazione del 10% in caso di nuovi assunti considerati svantaggiati (donne, giovani under 25, over 50, inoccupati e disoccupati di lunga durata)

MODIFICHE RITENUTA SU BONIFICI PER AGEVOLAZIONI IN EDILIZIA

Dall'1.4.2024 salirà (dall'8% all'11%) la ritenuta d'acconto che viene applicata dalla banca del beneficiario sui bonifici «parlanti» relativi alle agevolazioni in edilizia



La conseguenza potrebbe riflettersi in un aumento dei prezzi volto a riequilibrare gli incassi effettivi ed in un inevitabile aumento delle posizioni strutturalmente a credito di Irpef o di Ires

La modifica comprimerà ancor di più la liquidità a disposizione delle imprese che operano nel settore edile sia per prestazioni di servizi che per cessioni di beni



Ricordiamo che tale ritenuta è operata dalle banche sull'importo del bonifico decurtato dell'Iva che per convenzione è pari al 22% e quindi attualmente nella misura del 6,56% che raggiungerà il 9,02%

1^ MODULO DELLA RIFORMA IRPEF (1/5)



Vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito ai fini Irpef con l'applicazione dell'aliquota di base del 23% (invece del 25%) e con un risparmio netto massimo per i contribuenti pari a € 260 (2% su € 13.000)



Dal 2024 le aliquote Irpef si riducono a tre: 1) 23% per i redditi fino a € 28.000; 2) 35% per i redditi da € 28.000 a € 50.000; 3) 43% per i redditi oltre € 50.000. Oltre ovviamente alle addizionali regionali e comunali

1^ MODULO DELLA RIFORMA IRPEF (2/5)



Il 2^ acconto dell'Irpef per le Imprese individuali ed i Professionisti con ricavi anno precedente < € 170.000 scade al 16 gennaio dell'anno successivo e può essere rateizzato in 5 quote mensili (sino al 16 maggio)



Restano ancorati al 30/11 i versamenti relativi ai contributi previdenziali Inps, mentre sono abbracciati dallo slittamento al 16/01 anche le imposte sostitutive dei forfettari e dei minimi e la cedolare secca sugli immobili

1^ MODULO DELLA RIFORMA IRPEF (3/5)



Una conseguenza della proroga del termine per il versamento della 2^ rata Irpef consiste nella diffusa prevedibile richiesta da parte dei clienti di utilizzare il metodo previsionale che potrebbe azzerare gli importi dovuti



Una seconda conseguenza consiste nella possibilità di arrestare il versamento di alcune rate nel momento in cui il contribuente si accorgerà di avere già coperto tutto il carico impositivo previsto

1^ MODULO DELLA RIFORMA IRPEF (4/5)



Sono escluse dallo slittamento le società di persone e di capitale, gli enti non commerciali ed i soci sia delle società di persone che delle Srl in regime di trasparenza ex art. 116 del Tuir



Ricordiamo che la legge delega sulla riforma del fisco prevede l'obbligo di versare gli acconti con cadenza mensile nonché la riduzione della ritenuta d'acconto a carico dei Professionisti attualmente pari al 20%

1^ MODULO DELLA RIFORMA IRPEF (5/5)



Viene introdotta una franchigia di € 260 sulle detrazioni spettanti ai contribuenti con reddito complessivo > € 50.000 ferme restando quelle già operanti sui contribuenti con redditi > € 120.000 e la cancellazione delle detrazioni spettanti ai contribuenti con reddito > € 240.000



Ricordiamo che la sforbiciata sulle detrazioni spettanti ai contribuenti con reddito > € 120.000 non tocca gli interessi passivi sui mutui per la prima casa, sui prestiti e mutui agrari nonché le spese sanitarie e le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico

ULTIMATUM ALLE SRL CHE NON HANNO NOMINATO IL REVISORE (1/2)

Alcuni uffici del Registro imprese, prima di comunicare l'omissione al Tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito alle Srl che, pur se obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, non vi hanno provveduto nell'assemblea di approvazione del bilancio 2022 e concedono loro 30 giorni per provvedervi



In particolare nelle Srl e cooperative doveva essere obbligatoriamente nominato il Collegio sindacale (anche in forma monocratica) o il Revisore, quando per due anni consecutivi (2021 e 2022) si fosse superato **almeno uno** dei seguenti limiti:

Attivo di bilancio pari a €
4.000.000

Ricavi pari a
€ 4.000.000

Dipendenti occupati in
media n. 20

Nelle S.p.a. la nomina è sempre obbligatoria

ULTIMATUM ALLE SRL CHE NON HANNO NOMINATO IL REVISORE (2/2)

L'obbligo nasceva anche se veniva superato per 2 anni consecutivi un diverso limite (es. nel 2021 limite dell'attivo, nel 2022 limite dei ricavi)



L'obbligo di nomina cessa (ma ciò non autorizza la revoca) al mancato superamento di alcun limite per tre anni consecutivi



Il DL. 118/2021 ha prorogato l'effettiva entrata in vigore della norma alla data di approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2022 e quindi alla primavera 2023



Ai sensi dell'art. 2631, comma 1 del codice civile, la mancata nomina dell'organo di controllo comporta la sanzione da € 1032 a € 6.197 in capo a ciascun amministratore

TASSAZIONE PLUSVALENZE DA VENDITA IMMOBILI (1/4)

Attualmente sono esenti da Irpef le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni agricoli o fabbricati posseduti da oltre cinque anni

Oggi tale beneficio sarebbe immeritato per chi ha goduto del superbonus ristrutturando casa a carico dello Stato e vedendo adesso esentasse la plusvalenza che deriverebbe dalla vendita un immobile che nel frattempo grazie ai lavori effettuati ha notevolmente accresciuto il proprio valore

Per questo dal 2024 saranno imponibili le plusvalenze derivanti da vendita di immobili entro dieci anni dalla fine dei lavori con esclusione degli immobili ricevuti in successione e quelli adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorso tra la fine dei lavori e la cessione

TASSAZIONE PLUSVALENZE DA VENDITA IMMOBILI (2/4)

Si segnala che la novità riguarda esclusivamente gli immobili che hanno goduto del Superbonus (non del bonus facciate, eliminazione barriere architettoniche, risparmio energetico o ristrutturazione edilizia)

Per la determinazione dei costi inerenti, se gli interventi sono conclusi da meno di cinque anni dalla cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi qualora sia stata scelta la cessione del credito o lo sconto in fattura, mentre se gli interventi sono conclusi da oltre cinque anni, si tiene conto del 50% delle spese

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data di cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base all'indice Istat e che alle suddette plusvalenze si applica (su opzione nell'atto di compravendita) la tassazione sostitutiva del 26% invece delle aliquote progressive

TASSAZIONE PLUSVALENZE DA VENDITA IMMOBILI (3/4)

Esempio

- Costo di acquisto immobile anno 1999 € 200.000
- Lavori 110% effettuati nel 2021 € 320.000
- Se l'immobile viene ceduto dopo tre anni per € 600.000, la plusvalenza è pari a € 400.000
- Se l'immobile viene ceduto dopo sei anni per € 600.000, la plusvalenza è pari a € 240.000 (€ 600.000 – € 200.000 – 160.000)

Un aspetto controverso della novella consiste nel fatto che sembrerebbe tassata la plusvalenza in capo al cedente anche se gli interventi da Superbonus sono stati effettuati a totale carico del comodatario o del conduttore

Restano esclusi dalla tassazione le plusvalenze derivanti dalla vendita entro dieci anni dal fine lavori degli immobili per i quali il Superbonus è stato direttamente utilizzato in dichiarazione dei redditi e non ceduto a terzi o utilizzato mediante sconto in fattura

TASSAZIONE PLUSVALENZE DA VENDITA IMMOBILI (4/4)

In caso di separazione o divorzio la plusvalenza non dovrebbe mai essere tassata ex art. 19, Legge 74/1987 in base al quale sono esenti da tutte le imposte i trasferimenti di immobili perfezionati all'interno di una procedura di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

Appare quindi chiaro che la novità normativa intende «colpire» coloro i quali hanno ristrutturato gli immobili con intento speculativo e cioè con il preciso intento di speculare procedendo speditamente alla vendita degli stessi

Seppur la ratio della norma appare condivisibile, non si può sottacere l'anomalia di chi, dovendo per necessità vendere immobili oggetto di interventi trainati sulle parti comuni, si vedrà tassare plusvalenze potenzialmente devastanti

NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DI CREDITI IN F24

Da luglio 2024 divieto assoluto di compensazione per i contribuenti con debiti erariali scaduti o accertamenti esecutivi per un importo superiore a € 100.000 escluse le rateizzazioni ed i ruoli impugnati

La differenza rispetto all'attuale divieto (per debiti erariali oltre € 1.500) è che lo sbarramento opera a 360 gradi e inibisce la compensazione di tutti i crediti ivi compresi ad esempio i crediti d'imposta

Premesso che è previsto lo scarto preventivo del file, in ogni caso l'indebita compensazione sarebbe punita con la sanzione del 30% (indebita compensazione) e non del 100% (crediti inesistenti)

Dall'anno 2024 i crediti Inps delle gestioni artigiani, commercianti e separata saranno compensabili dal 10^a giorno successivo all'invio della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito

LA CIRC. 32/E/2023 SUI FORFETTARI (1/3)

Ai fini del superamento del limite di € 100.000 che determina la fuoriuscita dal regime, rileva l'incasso e non la semplice emissione della fattura e l'Iva si applica su tutta la fattura senza dover scomporre la base imponibile

Se al momento dell'emissione il contribuente non è certo che incasserà la fattura entro la fine dell'anno, egli potrà integrarla eventualmente con una nota di variazione ai soli fini Iva al momento dell'effettivo incasso



Le ritenute si applicheranno sui compensi incassati successivamente al superamento del limite di € 100.000 e verranno operate a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia



Mentre ai fini del superamento del limite di € 85.000 (fuoriuscita differita) il ragguglio ad anno si applica, ciò non accadrà ai fini della soglia di € 100.000 (fuoriuscita immediata) che agisce sempre e solo in valore assoluto

LA CIRC. 32/E/2023 SUI FORFETTARI (2/3)

Bisogna considerare che nella determinazione del reddito si dovrà tener conto del costo dei beni al netto dell'Iva che verrà recuperata attraverso la rettifica della detrazione ex art. 19/bis-2 Dpr 633/72

Ad esempio se un forfettario esce dal regime a settembre 2023, il costo dei beni merce deve essere determinato al netto dell'Iva rettificabile per la quota dei beni invenduta e quindi presente in magazzino al 31/08/2023

Il costo dei beni si dovrà invece considerare al lordo dell'Iva corrisposta al fornitore per la quota dei beni merce acquistati e venduti entro il 31/08/2023 ed al netto dell'Iva per i beni acquistati a partire da settembre 2023

Anche sul fronte dell'acquisto di beni ammortizzabili bisogna considerare il periodo di monitoraggio valido ai fini della rettifica della detrazione che è pari a quattro anni per i beni mobili e dieci anni per i beni immobili

LA CIRC. 32/E/2023 SUI FORFETTARI (3/3)

La Lipe del mese o trimestre di fuoriuscita dal regime deve comprendere l'operazione che ha comportato il superamento del limite di € 100.000 e tutte le operazioni attive e passive fatturate successivamente

Se un forfettario acquista beni o servizi in reverse charge interno o esterno, deve versare l'Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione con il codice 6493



Per gli acquisti di beni da Paesi UE fino a € 10.000 annui il forfettario non iscritto al Vies riceve la fattura dal fornitore UE con l'Iva che va versata dal cedente nel Paese UE di origine dei beni (senza intrastat)



Il vincolo di permanenza triennale nel regime non opera nel caso di passaggio da semplificato e forfettario e viceversa in quanto trattasi per entrambi i casi di regimi naturali dei contribuenti minori

DIFFERENZA TRA CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI (1/2)

Cassazione SS.UU. 34419/2023

Esistono oggi profonde differenze sanzionatorie tra crediti inesistenti e crediti non spettanti: Per i primi la sanzione è del 100% mentre per i secondi è del 30%



Il termine per il recupero dei crediti inesistenti indebitamente compensati è la fine dell'8^a anno successivo alla compensazione, mentre è la fine del 5^o anno successivo per quelli non spettanti

Per i crediti non spettanti è ammessa la definizione a 1/3 del minimo che non è permessa per quelli inesistenti, per entrambi è consentito il ravvedimento operoso



La legge delega, consapevole delle difficoltà riscontrate nel distinguere le due tipologie, fissa il termine unico dell'8^a anno per tutti i crediti con possibilità di definizione a 1/3 del minimo

DIFFERENZA TRA CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI (2/2)

Cassazione SS.UU. 34419/2023

La sentenza chiarisce che è inesistente il credito compensato due volte e quello artificialmente creato ed indicato nel quadro RU (es. bonus R & S senza aver sostenuto le relative spese)

E' chiarito che il credito è non spettante quando può emergere dai controlli formali o automatizzati (art. 36/bis) anche se l'Ade sceglie di notificare l'atto di recupero del credito invece dell'avviso

Un credito è inesistente quando è in tutto o in parte artificialmente rappresentato o è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge o, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo

In ogni caso per essere inesistente deve sussistere un 2^a requisito: l'inesistenza del credito non deve essere riscontrabile con i controlli formali (artt. 36/bis e 36/ter Dpr 600/73 e 54/bis Dpr 633/72)

IL NUOVO DECRETO SULLA ZES UNICA PER GLI INVESTIMENTI 2024 (1/8)

DI. 19/09/2023 n. 124

Previsto un credito d'imposta dal 30% al 60% per i soli investimenti effettuati nel 2024 nella nuova ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)

Sono agevolati gli investimenti (anche in leasing) in macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate nell'ambito delle otto regioni assistite

Sono agevolati anche gli acquisti di terreni edificabili nonché gli acquisti, la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati strumentali nei limiti del 50% dell'intero investimento

Gli investimenti devono essere realizzati entro il 15/11/2024, devono essere mantenuti per 5 anni dopo il loro completamento, non possono essere inferiori a € 200.000 né superiori a € 100 mln.

IL NUOVO DECRETO SULLA ZES UNICA PER GLI INVESTIMENTI 2024 (2/8)

Misura massima consentita per gli aiuti a finalità regionale

Per alcuni territori dello Abruzzo le percentuali d'intensità vanno dal 15% al 35%

Regioni in "zona A"	PIL pro capite (rispetto alla media UE)	Intensità di aiuto per GRANDI imprese	Intensità di aiuto per MEDIE imprese	Intensità di aiuto per PICCOLE imprese
ITF3 Campania	62,67%	40%	50%	60%
ITF4 Puglia	63,33%	40%	50%	60%
ITF6 Calabria	57,33%	40%	50%	60%
ITG1 Sicilia:	59,67%	40%	50%	60%
ITF2 Molise	69,33%	30%	40%	50%
ITF5 Basilicata	74,67%	30%	40%	50%
ITG2 Sardegna	70,33%	30%	40%	50%



IL NUOVO DECRETO SULLA ZES UNICA PER GLI INVESTIMENTI 2024 (3/8)

Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali

Le imprese richiedenti sono classificate di micro, piccola, media o grande dimensione sulla base del decreto Mise 18/04/2005 e Raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE

Micro Impresa

Ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio < € 2 mln.

Piccola Impresa

Ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio < € 10 mln

Media Impresa

Ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo < € 50 mln. o un totale di bilancio < € 43 mln

Grande Impresa

Ha oltre 250 occupati indipendentemente dal fatturato e dal totale di bilancio

IL NUOVO DECRETO SULLA ZES UNICA PER GLI INVESTIMENTI 2024 (4/8)




Il nuovo Bonus sostituisce quello introdotto per gli anni dal 2016 al 2023 dall'art.1, commi da 98 a 108 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)



Il credito d'imposta è imponibile ai fini Ires, Irpef e Irap e se ne consiglia l'iscrizione in contabilità secondo il metodo indiretto regolato dall'OIC 16 Par. 88

CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI D'IMPOSTA (1/2)

Collocazione in bilancio dei contributi



CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI D'IMPOSTA (2/2)

Metodo raccomandato di contabilizzazione dei contributi in conto impianti

Rilevazione del contributo a conto economico (Metodo indiretto)

1. Il contributo viene imputato, per l'intero ammontare, nell'esercizio di competenza (consegna del bene) alla voce A-5 «Altri ricavi e proventi» del conto economico
2. La parte di contributo di competenza degli esercizi successivi è rinviata (**COME PURE LA EVENTUALE TASSAZIONE**) iscrivendo il relativo importo nella voce «Risconti passivi»

L'utilizzo di tale metodo di contabilizzazione appare più rispettoso del cosiddetto «quadro fedele» di bilancio in quanto, evitando compensazioni di partite, consente una più chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio

IL NUOVO DECRETO SULLA ZES UNICA PER GLI INVESTIMENTI 2024 (5/8)



Si decade dall'agevolazione se i beni vengono ceduti a terzi o dismessi entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione



Si decade altresì dall'agevolazione se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione

IL NUOVO DECRETO SULLA ZES UNICA PER GLI INVESTIMENTI 2024 (6/8)



Sono escluse dal Bonus le imprese operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti, energia, banda larga, creditizio, finanziario e assicurativo



In tutti i casi di restituzione del Bonus lo si riversa tramite Mod. F24 (stesso codice tributo) entro il termine per il versamento del saldo Irpef o Ires

IL NUOVO DECRETO SULLA ZES UNICA PER GLI INVESTIMENTI 2024 (7/8)



Il credito d'imposta è cumulabile con gli «Aiuti De Minimis» e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti nei limiti dell'investimento sostenuto



Ai fini del riconoscimento del Bonus le imprese beneficiarie devono mantenere l'attività nelle aree di realizzo dello investimento per almeno cinque anni dopo il completamento

IL NUOVO DECRETO SULLA ZES UNICA PER GLI INVESTIMENTI 2024 (8/8)



Nel settore dell'agricoltura il Bonus spetta soltanto alle imprese che determinano il reddito secondo i regimi ordinario o semplificato non come reddito fondiario



Per i soggetti forfettari e per quelli con pro-rata di detrazione Iva pari a zero (ad es. agenti assicurativi) la base di commisurazione del bonus include l'Iva indetraibile